Ricorso proposto il 17 luglio 2014 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d'Islanda

(Causa E-13/14)

(2014/C 334/13)

In data 17 luglio 2014 dinanzi alla Corte EFTA è stato proposto ricorso contro l'Islanda dall'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Markus Schneider e Maria Moustakali, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L'Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1. dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all'Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l'atto di cui al punto 21c dell'allegato XVIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura), adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1 e dalla pertinente decisione n. 147/2009 del comitato misto, la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all'atto in questione e all'articolo 7 dell'accordo SEE;

2. condannare l'Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

— L'istanza riguarda l'inadempimento da parte della Repubblica d'Islanda dell'obbligo di conformarsi, entro il 26 agosto 2013, al parere motivato formulato dalla medesima Autorità in data 26 giugno 2013 riguardante la mancata osservanza da parte di detto Stato dell'obbligo di recepire nel proprio ordinamento giuridico interno la direttiva 2004/113/CE del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura («atto»), di cui al punto 21c dell'allegato XVIII dell'accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1.

— L'Autorità di vigilanza EFTA afferma che la Repubblica d'Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 17 dell'atto e dell'articolo 7 dell'accordo SEE poiché non ha adottato e/o non ha comunicato a tale Autorità le misure necessarie ad attuare l'atto entro i termini prescritti.